

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

COMUNE DI CUTROFIANO

Procedura di V.I.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che la Colacem S.p.A. con istanza protocollata in data 20.10.2009 e formulata ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.05.1985, n.37 chiedeva alla Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Attività Estrattive il rilascio di autorizzazione all'ampliamento della cava di argilla sita in località "Don Paolo" del Comune di Cutrofiano;
- che con istanza protocollata in data 6.11.2009/prot n. 10865, premesso che "tale impianto è assoggettato alla procedura di V.I.A. ai sensi della parte II titolo III del D.Lgs.152/06, ricadendo alla lett. s) dell'All. III a detta parte II nonché alla lettera A.3.a dell'elenco A.3 dell'All. A alla LR 11/01 e ss.mm.ii." e che "l'Autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.6 della L.r. 11/01, risulta il Comune territorialmente competente", la Colacem SpA chiedeva al Comune di Cutrofiano "ai sensi dell'art. 23 parte II titolo III del D.Lgs152/06 il rilascio del parere di compatibilità ambientale":
- che con nota prot. n. 7666 del 23.11.2009, acquisita dal Comune in data 30.11.2009 al prot.n. 11825, il Responsabile dello Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive (di seguito S.U.R.A.E.), nel comunicare l'avvenuta presentazione della predetta istanza di autorizzazione all'ampliamento, invitava il Sindaco del Comune di Cutrofiano a far "pervenire le proprie valutazioni inerenti: 1) l'avvenuta pubblicazione della domanda all'Albo pretorio con eventuali opposizioni così come previsto dal citato regolamento regionale -8.4.2008, n.3- e dall'art.13, comma 5,della L.r. 37/85; 2) l'attivazione della procedura di V.I.A ... e l'espressione del parere di competenza ai sensi della L.r. 11/01 e ss.mm.ii.";
- In data 24.12.2009 il Sindaco del Comune di Cutrofiano provvedeva a far pubblicare all'Albo Pretorio avviso di avvenuto deposito dell'istanza protocollata agli atti della Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Attività Estrattive in data 20.10.2009, con avvertenza che "entro 30 giorni dalla pubblicazione ..., chiunque abbia titolo può presentare le proprie motivate osservazioni e/o opposizioni";
- che con nota prot. n. 0000129 del 07.01.2010 il Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia
- Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica significava al S.U.R.A.E. che "la zona interessata dai lavori di ampliamento della cava", per un verso, "non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136del D. Lgs. 22.1.2004, n.42 e ss.mm.ii.", di talchè " per il caso in esame,... non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p. ai sensi del precedente art. 2.02";
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2010 veniva stabilito, altresì, si

considerare irricevibile l'istanza di ampliamento della cava Don paolo di Colacem SpA snche per il mancato, ancorchè parziale, rispetto dei patti e degli impegni assunti con il Comune di Cutrofiano in sede di Convenzione:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.02.2010 il Comune di Cutrofiano individuava nel Settore Tecnico l'Ufficio competente per l'espletamento delle procedure di V.I.A. di propria competenza;
- che con nota prot. n. 2321 del 25.02.2010 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, premesso che "in data 24.12.2009 la Ditta Colacem S.p.A. ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito dello studio di impatto ambientale sul B.U.R.P. n.207, sul Corriere della Sera e sul Corriere del Mezzogiorno", comunicava all'A.RP.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce di volersi avvalere delle sue strutture "per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti a V.I.A.";
- che con nota prot. n. 2962 del 16.04.2010, acquisita dal Comune in data 22.04.2010 al prot. n. 4622, il Responsabile del S.U.R.A.E. sollecitava il Comune di Cutrofiano a quanto già richiesto giusta nota prot. n. 7666 del 23.11.2009;
- che con nota prot. n. 0024204 del 17.5.2010, acquisita dal Comune in data 24.05.2010 al prot.n. 5873, l'A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce, "a seguito della richiesta di parere formulata dal Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano", esprimeva parere favorevole al progetto presentato dalla "Colacem" S.p.A.;
- che con nota dell'01.07.2010 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere di compatibilità del progetto presentato da Colacem S.p.A. con i vincoli di propria competenza precisando che "è risultata la condizione che le aree interessate ... sarebbero in condizioni di sicurezza idraulica, in quanto la capacità di smaltimento dell'incisione fluviale che costeggia l'area di cava risulta compatibile con le portate di piena conseguenti ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni":
- che con nota del 16.08.2010, acquisita dal Comune in data 17.08.2010 al prot.n. 8747, l'A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce comunicava al Comune di Cutrofiano le motivazioni a supporto del parere favorevole già reso giusta nota prot. n. 0024204 del 17.5.2010;
- che con nota prot. n. 7569 del 13.09.2010, acquisita dal Comune in data 21.09.2010 al prot.n. 9875, il Responsabile del S.U.R.A.E. sollecitava il Comune di Cutrofiano a quanto già richiesto giuste note prot. n. 7666 del 23.11.2009 e prot. n. 2962 del 16.4.2010;
- che in riscontro a specifica richiesta del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, giusta nota prot. n. 0010985 del 02.03.2011 acquisita dal Comune in data 08.03.2011 al prot.n. 2576, l'A.R.P.A. Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce confermava il parere favorevole già reso giusta nota prot. n. 0024204 del 17.5.2010;
- che con nota prot. n. 1456 del 15.03.2011, acquisita dal Comune in data 29.03.2011 prot.n. 3320, il Responsabile del S.U.R.A.E. sollecitava il Comune di Cutrofiano a quanto già richiesto giuste note prot. n. 7666 del 23.11.2009, prot. n. 2962 del 16.04.2010 e prot. n. 7569 del 13.09.2010;
- che la Commissione Consiliare Urbanistica ed Assetto del Territorio con verbale n. 142 del 21.04.2011 prendeva atto della nota dell'ARPA relativa agli approfondimenti tecnici istruttori, demandando al Responsabile del Settore Tecnico le verifiche ed approfondimenti del caso, segnalando l'aspetto particolare relativo alla distanza dell'impianto dal Canale Metallo all'Ufficio Urbanistico Regionale;
- che con nota prot. n. 9367 del 16.9.2011 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, in riferimento alla nota prot. n. 0000129 del 07.01.2010 a firma del Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica, rilevato che "questo Settore, nell'ambito della procedura di V.I.A., ha rilevato ... che l'area di intervento interessa terreni ricadenti nell'area annessa di un A.T.D. per la presenza del Canale Metallo riconosciuto e censito come emergenza idrogeologica dal P.U.T.T./p. e come corso d'acqua dalla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia elaborata dall'AdB" invitava "codesto Ente a verificare... Se la zona interessata dai lavori di ampliamento della cava in oggetto è

interessata da vincoli di competenza confermando o rettificando il parere espresso";

- che con nota prot. n. 0014484 del 20.12.2011, acquisita dal Comune in data 27.12.2011 al prot.n. 13017, il Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica, premesso che "il canale Metallo ... non è censito nell'elenco acque allegato alle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., ma è indicato come corso d'acqua episodico dalla carta geomorfologica dell'A. di B. della Puglia" e che "in quanto tale non rappresenta elemento strutturale il territorio (A.T.D.) ai sensi del titolo III delle stesse NN.TT.AA. del P.U.T.T./p", confermava quanto attestato nella nota prot. n. 129 del 7.1.2010";
- che con nota prot. n. 315 del 12.01.2012 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, "nel confermare integralmente quanto già rilevato con la propria precedente nota del 16.9.2011/prot. n. 9367", precisava "ulteriormente che il Canale Metallo altro non è che un tratto del Canale Colaturo riportato come acqua pubblica nell'elenco dell'idrologia superficiale allegato al P.U.T.T./p. e identificato puntualmente dai fogli catastali interessati dal corso d'acqua. Nello specifico, il tratto del Canale Colaturo (che prende anche il nome di Canale Metallo nell'attraversare il Casale omonimo) interessato dall'ampliamento della cava è quello terminale ricadente e censito nel foglio catastale n.50 (cfr. elenco dell'idrologia superficiale e stralci planimetrici in scala 1:25.000 e 1:10.000 allegati alla presente)", invitando il Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica "a rettificare, nel più breve tempo possibile, il parere espresso";
- che con nota prot. n. 0000344 del 17.01.2012, acquisita dal Comune in data 19.01.2012 al prot.n. 580, il Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica, "preso atto, da ulteriori approfondimenti d'ufficio, di quanto affermato dal Comune di Cutrofiano in merito alla reale denominazione del Canale interessato, incluso come Canale Colaturo negli elenchi delle acque pubbliche allegate alle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p. al n. 1120, Fg. Catastale n. 50", rettificava "la precedente nota n. 14484 del 20.12.2011, confermando che il citato Canale è A.T.D."ed evidenziava che "per il caso in esame, non è dovuto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto A.T.E. e ai sensi di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 5.05 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., tuttavia si ritiene che per l'A.T.D. Canale Colaturo valgano le prescrizioni di base dell'art. 3.08 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p.";
- che la Colacem SpA, con ricorso n. 405/2012 notificato alla Regione Puglia ed al Comune di Cutrofiano e da quest'ultimo ricevuto in data 13.03.2012, chiedeva al TAR di Lecce l'annullamento della nota prot. n. 344 del 17.01.2012 a firma del Responsabile della PO di Lecce della regione Puglia Servizio Urbanistica e delle note prot. n. 9367 del 16.09.2011 e prot. n. 315 del 12.01.2012 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano;
- che con nota prot. n. 0000186 del 08.01.2013, acquisita dal Comune in data 11.01.2013 al prot. n. 263, il Dirigente del Servizio della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica riteneva "a parziale rettifica di quanto lo scrivente Servizio ha rappresentato nella ... nota prot. n. 344 del 17.01.2012, che per il caso in questione è necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 allegato 3 delle NTA del PUTT/P, (...), fermo restando che qualora si accerti che nella fattispecie si è in presenza di mere linee di ruscellamento e/o linee superficiali di impluvio, le stesse non saranno sottoposte alle prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02";
- che con nota prot. n. 0006259 del 30.05.2013, acquisita dal Comune in data 05.06.2013 al prot. n. 5470, il Dirigente del Servizio della Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Assessorato Qualità del Territorio Servizio Urbanistica ribadiva che "Tutti gli approfondimenti istruttori, ivi comprese eventuali verificazioni inerenti il tratto del canale Colaturo ricadente nel Fg. 50, si svolgono nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove attivato, ai

sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P";

- che con nota prot.n. 130-14/DIR del 30.10.2014, acquisita in data 31.10.2014 al n. 10463 del protocollo generale del Comune, la Colacem SpA, onde pervenire alla conclusione dell'iter autorizzatorio intrapreso per l'ampliamento della cava "Don Paolo", manifestava la volontà di intraprendere un percorso di "concertazione" delle scelte progettuali elaborate dichiarandosi eventualmente disponibile ad accettare l'apposizione alla VIA favorevole di una prescrizione di arretramento del perimetro dell'area interessata dall'ampliamento, prevedendo l'esclusione della fascia di territorio, della larghezza di circa 150 metri dal canale Colaturo, posta a ridosso del lato sud-ovest della cava;
- che con la stessa nota, la Colacem SpA manifestava la disponibilità ad addivenire ad un "aggiornamento" delle pattuizioni contenute nella Convenzione Rep. n. 2228 del 08.02.2005, producendo a tal fine bozza del nuovo atto da sottoscrivere insieme al Comune;
- che con Verbale n. 51 del 06.11.2014 la Commissione Urbanistica Assetto del Territorio e Lavori Pubblici congiunta Commissione Attività Produttive, con il parere contrario dei consiglieri di opposizione, esprimeva il proprio parere favorevole in merito alla predetta nota della Colacem SpA, introducendo piccole modifiche alla proposta di convenzione;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04.12.2014 approvava la nuova bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cutrofiano e la Colacem SpA così come modificata ed integrata dal Comune facendo salvi gli impegni assunti dalla Colacem SpA con la Convenzione Rep. n. 2228 del 08.02.2005 di cui al punto 2., al punto 4. limitatamente alla realizzazione di una rotatoria all'innesto sulla provinciale per Maglie ed al punto 5., autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della nuova convenzione nella forma di atto pubblico amministrativo;
- che con la predetta Deliberazione il Consiglio Comunale indicava al Sindaco l'espressione di parere favorevole al progetto di ampliamento della cava sita in Loc. Don paolo che preveda l'esclusione della fascia di territorio, della larghezza di circa 150 metri dal canale Colaturo, posta a ridosso della lato sudovest della cava esistente;
- che in data 18.12.2014 veniva acquisita, al prot. n. 12199 del Comune, Istanza-Diffida al procedimento di VIA a firma del Presidente di Italia Nostra Sezione Sud Salento e del Presidente del Forum Amici del Territorio con la quale, "constatato che su parte della superficie interessata dal progetto di ampliamento ridimensionato, insiste un ulteriore vincolo, quale "Prati e pascoli naturali", relativo agli "Ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali" del PPTR già adottato dalla giunta regionale Pugliese con la ... Del. n. 1435 del 02.08.2013" veniva chiesto "che conseguentemente sia dato parere negativo ...";
- che in data 30.12.2014 con Atto del Segretario Comunale Rep. n. 2760 veniva sottoscritta tra il Comune di Cutrofiano e la Colacem SpA Unipersonale la nuova Convenzione;
- che in data 21.01.2015 veniva acquisita, al prot. n. 618 del Comune, integrazione alla predetta istanza/diffida di Italia Nostra Sezione Sud Salento e al Forum Amici del Territorio, chiedendo che nel procedimento di VIA venga espresso parere negativo, poiché l'ampliamento della cava è in contrasto con quanto prescritto dall'art. 15 delle NTA del PRAE che stabilisce che "Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica.";

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02.08.2013 (BURP n. 108 del 06.08.2013) e successiva modifica di cui alla DGR n. 2022 del 29.10.2013 veniva adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- che dalla consultazione degli elaborati scritto-grafici dell'adottato PPTR, sia con riferimento ai "beni paesaggistici" che con riferimento agli "ulteriori contesti" si rileva quanto di seguito riportato:
- che per quanto attiene ai "beni paesaggistici" l'art. 105, comma 1, delle NTA del PPTR recante "Misure di salvaguardia" dispone che "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi

valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice";

- che l'intervento di cui trattasi risulta interessare direttamente un "bene paesaggistico" di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004;
- che il bene paesaggistico interessato dall'intervento consiste nel corso d'acqua (canale Colaturo) iscritto negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2;
- che pertanto si rileva una incoerenza dell'intervento di cui trattasi con le misure di salvaguardia del PPTR adottato (art. 105 delle NTA del PPTR) aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice;
- che tale incoerenza, come stabilito nella Convenzione Rep n. 2760 del 30.12.2014, sarà definita attraverso l'apposizione alla VIA favorevole di una prescrizione di arretramento del perimetro dell'area interessata dall'ampliamento, prevedendo l'esclusione della fascia di territorio, della larghezza di 150 metri dal canale Colaturo, posta a ridosso del lato sud-ovest della cava;
- che per quanto attiene invece agli ulteriori contesti è opportuno rappresentare preliminarmente che con DGR n. 2022/2013 è stato abrogato, tra l'altro, il secondo comma dell'art. 105 "Misure di salvaguardia" relativo ai cosiddetti "ulteriori contesti" e che, pertanto, risulta attualmente vigente solo il primo comma dello stesso articolo attinente ai soli "beni paesaggistici";
- che come si evince dalla tabella sopra riportata, l'intervento in argomento interferisce, come localizzazione, con alcuni "ulteriori contesti" (prati e pascoli naturali) individuati e perimetrati negli elaborati scritto-grafici del PPTR adottato;
- che, per quanto sopra riportato, in ordine all'assenza di misure di salvaguardia per gli ulteriori contesti, non si rileva pertanto, per l'intervento di cui trattasi, alcuna incoerenza con il regime normativo attualmente vigente di tutela paesaggistica introdotto dalle Misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR;
- che per quanto riguarda la tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle, con particolare riferimento alla falda freatica, il contrasto dell'intervento di cui trattasi con l'art. 15 delle NTA del PRAE sarà definito attraverso l'apposizione alla VIA favorevole di una prescrizione di acquisizione obbligatoria del parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia sul progetto di ampliamento che sarà rimodulato dalla Colacem SpA in conformità alle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto;

RITENUTO, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame con prescrizioni;

CONSIDERATA la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26.01.2015/prot.n. 800 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del TU n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il Progetto di ampliamento della cava di argilla in Località "Don Paolo" proposto da Colacem SpA, con sede legale in Gubbio (PG) alla Via della Vittorina n. 60, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il progetto di ampliamento della cava di argilla dovrà essere rimodulato attraverso un arretramento del

perimetro dell'area interessata dall'ampliamento, prevedendo l'esclusione della fascia di territorio, della larghezza di 150 metri dal canale Colaturo, posta a ridosso del lato sud-ovest della cava;

- sul progetto rimodulato dovrà essere acquisito obbligatoriamente il parere del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15 delle NTA del PRAE che stabilisce che "Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica."

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Colacem SpA, con sede legale in Gubbio (PG) alla Via della Vittorina n. 60 e sarà trasmesso, per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a tutti i soggetti interessati dal SURAE.

Il presente parere si riferisce alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto proposto, facendo salve eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento che dovranno comunque essere acquisite dal soggetto proponente.

Si stabilisce che, ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento ha una validità temporale di 5 anni dalla sua pubblicazione sul BURP; qualora le opere non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web del Comune di Cutrofiano e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, siti in Largo Resistenza n. 1 - Cutrofiano (LE).

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore Russo Gianluigi

6